## Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

## Modifica del 18 gennaio 2002

Il Consiglio federale svizzero decreta:

ī

Art. 2 Campo d'applicazione (modificazione dei cpv. 4 e 5)

П

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 6 luglio 2000 e del 9 ottobre 2001<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

Art. 12 cpv. 3 e 4 Disposizioni relative all'orario di lavoro

Art. 17 cpv. 1 e 14 Retribuzioni Allegato 3 (Salari base) Abrogato

Ш

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2001, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 capoverso 14 del contratto collettivo di lavoro.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2002 e ha effetto sino al 31 marzo 2004

18 gennaio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2002-0014 437

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> FF **1999** 8667, **2000** 3437, **2001** 5245

Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.